



ORGANO DI GARANZIA

1. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, previsto dall'art. 5, comma 2 e 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, DPR n.249 del 24 giugno 1998, successivamente integrato da DPR n.235 del 21 novembre 2007, è istituito e disciplinato dal presente Regolamento.
2. L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza, da un docente di ogni ordine e da due genitori, tutti membri Consiglio d'Istituto, eletti dallo stesso e con incarico di durata equivalente a quella del medesimo.
3. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori all'Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva.
4. La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 5 giorni prima della seduta.
5. Per la validità della seduta è richiesto, in prima convocazione, il numero perfetto, in seconda convocazione la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza.
6. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. L'Organo di Garanzia, in forza del disposto di cui all'art. 5, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è chiamato ad esprimersi sui ricorsi dei genitori degli allievi e di chiunque ne abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari diverse dal temporaneo allontanamento dalla Comunità scolastica.
8. Qualora l'avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto), il Presidente dell'Organo di Garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti l'Organo non oltre 10 giorni lavorativi dalla presentazione del ricorso medesimo. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.
9. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
10. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzato alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.
11. E' prevista la sostituzione di uno dei membri dell'Organo di Garanzia con un membro supplente della rispettiva componente, designato dal Consiglio di Istituto.
12. In caso di controversia tra le diverse componenti circa l'applicazione del Regolamento e/o violazioni dello stesso, è facoltà dei genitori o di chiunque vi abbia interesse, rivolgersi

all'Organo di Garanzia interno o all'Organo di Garanzia Regionale per la scuola secondaria di primo grado(*), previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti.

Approvato dal Consiglio di istituto con delibera n.25 ,n. 26 del15-12-2008 e successiva integrazione delibera n.70 del 05.07.2011

(* USR LO Decreto n. 1068 del 30 novembre 2010)